


CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	26	30/09/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2020, addì trenta del mese di Settembre alle ore 13:30, presso la residenza comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio.**

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
7	SGARELLA DETTO LANTICINA FELICE	CONSIGLIERE	SI
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	AG
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	SI
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/09/2020

DELIBERA N° 26

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014 e s.m.i..

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011;*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti.

RILEVATO che:

- il decreto legge n. 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge n. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*
- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso anche per l'anno 2020 la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, sono determinati con la presente deliberazione i seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Ka	Kb
FASCIA A	1	0,80	0,94
FASCIA B	2	0,94	1,74
FASCIA C	3	1,05	2,05
FASCIA D	4	1,14	2,60
FASCIA E	5	1,23	2,90
FASCIA F	> 5	1,30	3,40

Utenze non domestiche – Kc

Cod.	Attività Produttive	Superfici	Kc (ap)	Totale sup. *KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15.199	0,40	6.079,60
2	Cinematografi e teatri	370	0,43	159,10
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	82.390	0,60	49.433,95
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.029	0,80	3.223,20
5	Stabilimenti balneari	0	0,64	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	19.147	0,51	9.764,97
7	Alberghi con ristorante	3.456	1,60	5.529,60
8	Alberghi senza ristorante	1.222	1,08	1.319,22
9	Case di cura e riposo	220	1,00	220,00
10	Ospedali	52.244	1,07	55.901,08
11	Uffici, agenzie	58.005	1,60	92.808,08
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	10.543	0,86	9.066,98
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17.846	1,25	22.307,19
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.462	1,65	5.712,30
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.667	0,83	1.383,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	1,78	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	78	1,35	105,53
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4.249	0,85	3.611,65
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.484	1,09	8.157,56
20	Attività industriali con capannoni di produzione	78.191	0,70	54.733,93
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	17.743	0,90	15.968,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6.042	5,00	30.207,50
23	Mense, birrerie, <u>amburgherie</u>	624	4,85	3.026,40
24	Bar, caffè, pasticceria	6.497	3,50	22.740,38
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10.356	2,45	25.373,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5.766	2,30	13.261,80
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	492	5,00	2.460,00
28	Ipermercati di generi misti	0	2,74	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	3,50	0,00
30	Discoteche, night club	994	1,91	1.898,54
	Totali	408.315		444.453,58

Utenze non domestiche - Kd

Cod.	Attività Produttive	Costo unitario	Kd (ap)	TV (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2026	3,35	0,68
2	Cinematografi e teatri	0,2026	3,50	0,71
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2026	4,80	0,97
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,2026	7,00	1,42
5	Stabilimenti balneari	0,2026	5,22	1,06
6	Esposizioni, autosaloni	0,2026	4,22	0,86
7	Alberghi con ristorante	0,2026	12,00	2,43
8	Alberghi senza ristorante	0,2026	8,88	1,80
9	Case di cura e riposo	0,2026	8,20	1,66
10	Ospedali	0,2026	8,81	1,79
11	Uffici, agenzie	0,2026	14,50	2,94
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,2026	7,09	1,10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,2026	11,20	2,27
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,2026	13,00	2,63
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,2026	6,81	1,38
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,2026	14,58	2,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,2026	11,50	2,33
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,2026	8,20	1,66
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,2026	8,95	1,81
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,2026	7,25	1,47
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,2026	6,00	1,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,2026	45,00	9,12
23	Mense, birrerie, <u>amburgherie</u>	0,2026	39,78	8,06
24	Bar, caffè, pasticceria	0,2026	32,44	6,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,2026	20,50	4,15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,2026	15,00	3,04
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,2026	42,00	8,51
28	Ipermercati di generi misti	0,2026	22,45	4,55
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,2026	28,70	5,82
30	Discoteche, night club	0,2026	15,68	3,18

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
 - al comma 4 “*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*”;
 - al comma 5 “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), all’articolo 138 si dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge n. 147/2013;
- il D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77, modifica l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, stabilendo che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita.

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19*” che individua agli articoli 1, 2 e 3 i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto e riduzioni facoltative per le utenze danneggiate dalla pandemia con particolare riferimento alle utenze domestiche disagiate.

VISTO il comma 660 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale.

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria.

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico.

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione contingente, specifiche agevolazioni per le utenze domestiche pari al 10% della quota variabile e al 10% della quota fissa, per le sole utenze domestiche che dimostrino di trovarsi in condizioni economiche disagiate, determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

RITENUTO che la situazione emergenziale, per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell’emergenza Covid-19 ha determinato un’incidenza minore della potenzialità di produrre rifiuti, sono previste con la presente deliberazione le seguenti riduzioni da riconoscere su richiesta dei contribuenti sulla base di quanto indicato all’articolo 1, comma 660, Legge n. 147/2013 e così definite:

- riduzioni obbligatoria per le attività indicate nella tabella 1a e 1b individuate mediante i codici ATECO, alle quali si riconosce una riduzione sulla quota variabile in ragione dei giorni effettivi di chiusura;
- riduzione facoltativa per le medesime attività di cui al punto precedente alle quali si riconosce una riduzione anche sulla quota fissa in ragione dei giorni effettivi di chiusura.

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 219.738,64 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2020 ammonta a euro 3.310.274,00 così articolato:
 - utenze domestiche 60 %
 - utenze non domestiche 40 %

modificando, rispetto all'anno 2019, di un punto percentuale il gettito a sgravio delle utenze non domestiche per effetto della minore produzione di rifiuti determinata dalle chiusure obbligatorie e volontarie delle attività.

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

“All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: *“uffici, agenzie, studi professionali”*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: *“uffici, agenzie”*;
- b) le parole: *“banche ed istituti di credito”*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: *“banche, istituti di credito e studi professionali”*.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Viste le proposte di emendamento fatte pervenire in corso di seduta dal Gruppo Consiliare Partito Democratico, che costituiscono parte integrante del presente atto, di cui agli allegati sub. 1 A e sub. 2 B;

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine all'ammissibilità dei predetti emendamenti, così come espresso dal Presidente del Consiglio Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale procede quindi alla trattazione dei singoli emendamenti sperando relativa votazione:

1) Emendamento n. 1 (All. A) – Gruppo Consiliare Partito Democratico

(Proposta di Deliberazione OdG n. 7, parte premessa)

Pag. 8, riga 6 *“RITENUTO di prevedere con il presente atto...virus COVID-19”*: dopo le parole *determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19* **aggiungere il seguente testo:** *“attraverso la presentazione dell'ISEE corrente e/o la definizione di un'apposita modulistica ispirata a criteri di semplicità e trasparenza”*.

Testo integrale emendato:

“Ritenuto di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione contingente, specifiche agevolazioni per le utenze domestiche pari al 10% della quota variabile e al 10% della quota fissa per le sole utenze domestiche che dimostrino di trovarsi in condizioni economiche disagiate, determinate

dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso la presentazione dell'ISEE corrente e/o la definizione di un'apposita modulistica ispirata a criteri di semplicità e trasparenza.”

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ispano pone in votazione la predetta proposta di emendamento, presentata dal Consigliere Eleonora Preti del Gruppo Consiliare Partito Democratico;
Con voti n. 5 favorevoli, n. 11 contrari (Calati, Bonfiglio, Spoto, Maso, Palombo, Ispano, Sgarella detto Lanticina, Garavaglia, Cantoni, Peri, Del Gobbo) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
L'emendamento è respinto;

2) Emendamento n. 2 (All. B) – Gruppo Consiliare Partito Democratico

(Proposta di Deliberazione OdG n. 7, parte deliberativa)

Pag. 11, punto 9 “Di stabilire per l'anno...versamento della TARI” Sostituire il testo “2^ rata: 31/03/2021” con il testo “30/04/2021”

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ispano pone in votazione la predetta proposta di emendamento, presentata dal Consigliere Eleonora Preti del Gruppo Consiliare Partito Democratico;
Con voti n. 5 favorevoli, n. 11 contrari (Calati, Bonfiglio, Spoto, Maso, Palombo, Ispano, Sgarella detto Lanticina, Garavaglia, Cantoni, Peri, Del Gobbo) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
L'emendamento è respinto;

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ispano pone in votazione la proposta di deliberazione così come risultante a seguito della discussione e delle votazioni esperite sugli emendamenti presentati;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti, Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione.
2. Di prendere atto della Relazione illustrativa sulla determinazione delle Tariffe di riferimento TARI 2020, allegata e parte integrante della presente deliberazione.
3. Di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2020.
5. Di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504.
6. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
8. Di determinare per l'anno 2020 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2020

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	327.223,00	3.533	0,60	60,18
FASCIA B	2	366.653,93	3.413	0,70	111,40
FASCIA C	3	214.102,58	1.893	0,78	131,25
FASCIA D	4	165.694,65	1.418	0,85	166,47
FASCIA E	5	40.608,75	338	0,92	185,67
FASCIA F	> 5	16.790,83	155	0,97	217,69

Utenze non domestiche anno 2020

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,49	0,68	1,17
2	Cinematografi e teatri	0,52	0,71	1,23
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,73	0,97	1,70
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,97	1,42	2,39
5	Stabilimenti balneari	0,78	1,06	1,84
6	Esposizioni, autosaloni	0,62	0,86	1,48
7	Alberghi con ristorante	1,95	2,43	4,38
8	Alberghi senza ristorante	1,32	1,80	3,12
9	Case di cura e riposo	1,22	1,66	2,88
10	Ospedali	1,30	1,79	3,09
11	Uffici, agenzie	1,95	2,94	4,89
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,05	1,44	2,49
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,52	2,27	3,79
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,01	2,63	4,64
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,01	1,38	2,39
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,17	2,95	5,12
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,64	2,33	3,97
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	1,66	2,70
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33	1,81	3,14
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	1,47	2,32
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10	1,22	2,32
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,09	9,12	15,21
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,91	8,06	13,97
24	Bar, caffè, pasticceria	4,26	6,57	10,83
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,99	4,15	7,14
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,80	3,04	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,09	8,51	14,60
28	Ipermercati di generi misti	3,34	4,55	7,89
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,26	5,82	10,08
30	Discoteche, night club	2,33	3,18	5,51

9. Di stabilire per l'anno 2020, in deroga all'art. 30 comma 5 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- 1^ rata: 31/01/2021 (soluzione unica)
- 2^ rata: 31/03/2021.

Successivamente,
con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti, Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 16 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020.
:

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

ORIGINALE
